



PROVINCIA DI IMPERIA

REGOLAMENTO
PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI E DI CONCESSIONI
PER
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Testo da ultimo modificato con deliberazione del C.S. n. 70 del 19.03.2010.

CAPO PRIMO**NORME GENERALI****ARTICOLO 1****Disciplina delle concessioni e autorizzazioni**

Le concessioni e le autorizzazioni interessanti le strade della Provincia di Imperia, sono subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e delle vigenti disposizioni di Legge, con particolare riferimento ai decreti legislativi 30.4.1992 n.285 (Nuovo Codice della Strada) ed al D.P.R. 16.12.1992 n°495 (Regolamento di Attuazione del nuovo Codice della Strada) e successive modifiche.

Le concessioni ed autorizzazioni sono soggette al pagamento di un canone previsto dal tariffario allegato al presente Regolamento.

ARTICOLO 2**Opere soggette a concessione o autorizzazione**

Sono tenuti a richiedere la concessione o autorizzazione dell'Amministrazione Provinciale, coloro che, al di fuori dei centri abitati, lungo le strade provinciali e loro pertinenze, fasce di rispetto ed aree di visibilità, spazi ed aree pubbliche o private gravate di servitù di pubblico passaggio, spazi soprastanti o sottostanti il suolo medesimo, intendano:

- attuare occupazioni di ogni tipo, anche a carattere provvisorio, comunque eseguire opere stabili o provvisorie, eseguire depositi e aprire cantieri stradali anche temporanei che interessino in modo diretto o indiretto le aree sopraindicate (art. 21 C.d.S.);
- stabilire accessi e diramazioni a fondi e fabbricati laterali, innesti di strade soggette ad uso pubblico o privato, nonché accessi temporanei per l'apertura di cantieri o simili (art. 22 C.d.S.);
- effettuare attraversamenti o percorrenze longitudinali nella sede stradale e relative pertinenze, nonché di spazi soprastanti e sottostanti il suolo medesimo, con corsi d'acqua, condutture idriche e fognarie, linee elettriche e di telecomunicazione sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e soprapassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi ed altri impianti ed opere che possano comunque interessare la proprietà stradale;
- aprire canali, fossi ed eseguire escavazioni nei terreni laterali alle strade;
- immettere ed incanalare nei fossi delle strade e nelle cunette, acque di qualsiasi natura, salvi i diritti acquisiti e giustificati debitamente;
- costruire, ricostruire o ampliare lateralmente alle strade, manufatti o muri di cinta di qualsiasi tipo e materiale;
- impiantare, lateralmente alle strade, alberi, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni;
- collocare cartelli ed altri mezzi pubblicitari, ammessi dalla normativa vigente in materia lungo le strade o in vista di esse. All'interno dei centri abitati la collocazione dei suddetti cartelli è autorizzata dai comuni previo nulla osta tecnico della Provincia di Imperia (art. 23 C.d.S.).

ARTICOLO 3**Domande di concessioni o autorizzazioni**

Chiunque intenda realizzare le opere di cui al suddetto art. 2 interessanti le strade provinciali, al di fuori dei Centri Abitati, deve farne preventiva domanda al Presidente dell'Amministrazione Provinciale, in carta legale, al fine di ottenere regolare concessione.

Ogni domanda, regolarmente sottoscritta dall'interessato/i, deve essere redatta separatamente per ogni strada e può comprendere anche più opere, purché relative alla medesima strada.

Deve contenere:

- ◇ nel caso di persone fisiche, le generalità del richiedente/i (cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, numero di codice fiscale);
- ◇ nel caso di Enti, Società, Istituzioni, Associazioni, Fondazioni, Comitati e simili, l'indicazione della denominazione, la sede, nonché le generalità del legale rappresentante sottoscrittore dell'istanza;
- ◇ nel caso di condomini formalmente costituiti i dati identificativi e il numero di codice fiscale del condominio, nonché le generalità dell'amministratore pro-tempore, sottoscrittore dell'istanza; nel caso di condomini di fatto, le generalità e i dati di codice fiscale di tutti i condomini, nonché le relative sottoscrizioni ovvero la sottoscrizione di uno o più delegati. In tal caso, i richiedenti, qualora non indichino espressamente il nominativo di un rappresentante, risulteranno titolari in solido della concessione o coobbligati nella solidarietà passiva ai fini del pagamento del canone restando nella discrezionalità dell'Amministrazione Prov.le, la richiesta dell'importo dovuto anche ad uno solo degli intestatari dell'atto.

Per coloro che sono sottoposti a patria potestà, a tutela e cura, la domanda dovrà essere redatta o quanto meno integrata dal genitore, tutore o curatore.

Nella domanda i richiedenti devono indicare la denominazione della strada con relativa numerazione attribuita con l'elenco delle strade della Provincia di Imperia e la località interessata nonché la progressiva chilometrica e devono descrivere particolareggiatamente le opere da eseguire (allegando la documentazione di cui a successivo art. 4 del presente Regolamento). Deve essere altresì specificato l'uso preciso (acquedotto privato, scarico acque bianche o nere e torbide, et ecc.) e nel caso di accessi l'uso cui gli stessi verranno adibiti (destinato a portatori di Handicap, carrabile o pedonale, a casa di civile abitazione, a negozi, agricolo, a officine industriali, commerciali o artigianali et ecc.)

Il richiedente deve inoltre impegnarsi espressamente all'osservanza di tutte le norme e condizioni che ai sensi del vigente Regolamento disciplinano il rilascio del provvedimento richiesto, all'osservanza delle vigenti leggi e regolamenti, nonché di tutte le altre prescrizioni che la Provincia di Imperia riterrà di dover imporre a tutela della sicurezza del pubblico transito e della conservazione della strada.

ARTICOLO 4**Documentazione tecnica**

La domanda di concessione o di autorizzazione deve essere corredata dalla seguente documentazione tecnica:

- planimetria catastale in scala 1:2000 o 1:1000 riprodotte un tratto stradale di almeno ml. 200 prima e ml. 200 dopo l'opera oggetto della richiesta;
- planimetria delle opere da eseguire in scala non inferiore a 1:200;
- sezione trasversale (di scavo, per tubazioni interrato) eseguita in asse alla nuova opera (accessi, recinzioni, ecc.);
- fotografie del luogo quando la domanda riguarda l'apertura o mantenimento di accessi o recinzioni;

- copia della concessione edilizia del comune competente per territorio (quando la legge vigente lo preveda o su richiesta dell'Amministrazione).

Il richiedente è inoltre tenuto a produrre, su richiesta, ulteriori documenti necessari ai fini dell'esame e della decisione sulla domanda.

Tutti gli elaborati grafici presentati dovranno essere sottoscritti dal richiedente e da un tecnico professionalmente abilitato.

L'istruttoria delle domande incomplete dei dati e dei documenti necessari, nonché dei pagamenti anticipati delle spese di cui al successivo art. 5, previo avviso all'interessato/i verrà tenuta in sospeso finché la documentazione non sia stata completata e comunque non oltre un anno dall'ultima richiesta da parte dell'amministrazione. Trascorso tale termine, la mancata trasmissione di quanto richiesto costituisce rinuncia alla concessione o autorizzazione richiesta con l'istanza iniziale.

ARTICOLO 4 bis

Mantenimento accessi e passi carrai nei centri storici

Per gli accessi e passi carrai ad uso agricolo e civile, ubicati nei centri storici individuati urbanisticamente dai Comuni e non inseriti sulla S.P. n. 1 "Aurelia" in deroga alla procedura ordinaria prevista dall'art. 4 la documentazione tecnica sarà così semplificata:

- planimetria catastale in scala 1:2000 o 1:1000 riprodotte il tratto di strada interessato;
- estratto catastale e/o titolo di possesso;
- documentazione fotografica;
- certificazione del Comune della preesistenza dell'accesso e/o passo carraio nel centro storico;
- spese istruttoria e sopralluogo.

La documentazione tecnica di cui sopra potrà essere presentata solo dal richiedente

ARTICOLO 5

Versamenti dovuti

Unitamente alla domanda, il richiedente dovrà trasmettere la documentazione dell'avvenuto pagamento (mediante versamento diretto presso il Tesoriere della Provincia, assegno circolare, c/c postale o vaglia postale intestato all'Amministrazione Provinciale di Imperia) delle spese di istruttoria e sopralluogo.

Devono inoltre essere anticipate le ulteriori somme necessarie per il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione (spese per carte bollate, eventuale imposta di registrazione, diritti di segreteria), nella misura stabilita dalle vigenti leggi in materia, nonché costituiti eventuali depositi cauzionali o polizze fideiussorie o comunque anticipate somme su richiesta dell'amministrazione, in relazione a quanto indicato nella tabella "A" allegata al presente regolamento.

Tali spese verranno rideterminate ove necessario, dalla Giunta Provinciale - sentita la competente Commissione Consiliare - con apposito atto deliberativo, tenendo conto delle seguenti componenti in relazione alla diversa tipologia della domanda:

- spese di istruttoria, sopralluogo;
- diritti di segreteria, spese postali e di bollo;
- imposta di registro (ove dovuta);
- deposito cauzionale (ove dovuto).

Sarà cura del competente Ufficio Contratti provvedere alla richiesta di eventuali somme integrative o alla restituzione delle eccedenti.

Per i concessionari di pubblici servizi (elettricità, telefono, gas, acqua ecc.) la richiesta delle quote dovute verrà effettuata dall'Ufficio Contratti al momento dell'invio del disciplinare.

Per le Autorizzazioni e nulla osta le spese saranno indicate dall'Ufficio Concessioni ed indicate nell'atto stesso.

ARTICOLO 6

Opere interessanti tratti di strada provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a 10.000 abitanti

Ai sensi dell'art. 26 del D. Leg. n° 285/92 il rilascio delle concessioni e/o autorizzazioni, riguardanti tratti di strade provinciali correnti all'interno di centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e' di competenza del sindaco del comune interessato. I richiedenti dovranno, pertanto, presentare domanda al comune stesso, il quale richiederà alla Provincia, quale ente proprietario della strada, il preventivo nulla-osta.

L'ufficio concessioni, accertato l'avvenuto versamento della somma a titolo di spese istruttoria e sopralluogo, rilascerà il previsto Nulla Osta qualora l'opera oggetto del provvedimento autorizzatorio non determini elementi di pericolo per la circolazione stradale e la tutela del patrimonio.

Nel provvedimento l'ufficio determinerà sulla base delle tariffe allegate al presente regolamento l'importo annuale del canone eventualmente dovuto.

La prima annualità del canone dovrà essere versata all'Amministrazione Provinciale al momento del rilascio del provvedimento autorizzatorio definitivo da parte del comune o dall'effettiva realizzazione dell'opera.

A tal fine il richiedente, qualora si vedesse successivamente respinta la richiesta di concessione da parte del Comune interessato, dovrà tempestivamente trasmettere all'Ufficio Concessioni della Provincia, copia del provvedimento di diniego emesso dal Comune.

L'Ufficio Concessioni procederà, quindi, a darne immediata comunicazione all'Ufficio preposto alla riscossione per l'annullamento del relativo ruolo.

ARTICOLO 7

Istruttoria della domanda da parte dell'Ufficio Concessioni

La domanda una volta acquisito il numero di protocollo viene ammessa all'istruttoria dell'Ufficio Concessioni che procede all'esame della stessa e degli elaborati grafici prodotti.

L'ufficio concessioni compie, ove lo ritenga utile e necessario, il sopralluogo e sulla base delle risultanze redige il disciplinare o l'atto autorizzativo.

Nel disciplinare devono risultare indicati:

- il nominativo, il codice fiscale e la residenza del richiedente;
- la strada, la progressiva chilometrica, lato della strada interessato dai lavori (monte/valle), il Comune e la località;
- l'oggetto della concessione o dell'autorizzazione;
- le modalità ed il termine per l'esecuzione delle opere e le prescrizioni sia per la realizzazione che per il mantenimento delle medesime;
- le modalità e il termine per la presentazione del collaudo eventualmente richiesto nel caso di opere che rivestano particolare importanza e complessità.

Sono inoltre fissate le condizioni, le prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali le concessioni o le autorizzazioni sono assoggettate e le norme alle quali si intendono

subordinate, la durata, l'eventuale ammontare del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche sulle strade provinciali e i dati tecnici per il calcolo relativo.

In caso di non accoglimento della domanda viene predisposto formale atto di diniego che viene comunicato all'interessato a mezzo lettera raccomandata, avverso il quale è ammesso ricorso nei modi e nelle forme consentite dalla normativa vigente.

In tal caso il richiedente non può pretendere la restituzione delle somme pagate per l'istruttoria delle pratiche e il sopralluogo effettuato.

ARTICOLO 8

Istruttoria per impianti ed opere di particolare natura

Tutti gli impianti che per la loro particolare natura di esercizio (cavi sotto alta tensione, tubazioni in pressione, tiri a segno, depositi di materiale esplosivo ecc.) possono costituire pericolo o pregiudizio alla sicurezza del transito e degli utenti della strada, devono rispondere alle caratteristiche volute e imposte dalle leggi speciali e dalla licenza di esercizio degli enti competenti. L'Amministrazione Provinciale si intende completamente manlevata da ogni responsabilità al riguardo.

Per gli impianti sulla sede stradale di linee elettriche e di telecomunicazione sia aeree che in cavo sotterraneo, ovvero di speciali tubazioni/conduitture sotterranee destinate a servizio pubblico (ferme restando le norme contemplate dalle vigenti disposizioni di legge in materia), possono essere richiesti, a corredo della domanda e ai fini del rilascio dell'atto di concessione, tutti gli elementi relativi all'impianto medesimo, alla struttura e stabilità dei supporti e può essere imposta l'adozione di speciali dispositivi ed opere ritenuti necessari per meglio salvaguardare la conservazione della strada e la sicurezza del transito, anche durante il loro uso e manutenzione.

ARTICOLO 9

Casi particolari di istruttoria - Convenzioni speciali

Al fine di snellire ed agevolare il servizio con Enti quali Enel, Telecom, Italgas e Società d'Acquedotto Pubblico, l'Amministrazione può stipulare apposite convenzioni che disciplineranno il rilascio di concessioni nel rispetto delle clausole inserite nelle convenzioni stesse pur sempre nell'osservanza generale del presente Regolamento.

ARTICOLO 10

Istruttoria della pratica da parte dell'Ufficio Contratti

A) CONCESSIONI, ED ATTI DI CONSENSO (TELECOM).

L'Ufficio Concessioni trasmette n. 5 copie di disciplinari (7 per l'Enel), all'Ufficio Contratti.

L'Ufficio Contratti procede al calcolo delle spese di stipulazione dell'atto da emettere, calcolate in base a quanto stabilito nella deliberazione di Giunta Provinciale di cui al precedente art. 5.

Nel caso di deposito sufficiente procede immediatamente alla stesura dell'atto ed agli adempimenti di legge connessi allo stesso, ordinando successivamente, in fase di liquidazione delle spese, al competente ufficio di Ragioneria la restituzione dell'eventuale eccedenza.

Nel caso di insufficienza del deposito spese l'Ufficio Contratti invia al richiedente una copia del disciplinare invitando lo stesso ad effettuare il versamento della differenza dovuta.

Pervenuta la somma richiesta l'Ufficio procede alla stesura dell'atto ed agli adempimenti conseguenti.

Il disciplinare inviato al richiedente, corredato della prova del versamento delle somme dovute costituisce autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori. I suddetti documenti dovranno essere esibiti al personale dell'Amministrazione in servizio lungo le strade, a semplice richiesta dello stesso.

B) AUTORIZZAZIONI

L'Ufficio Concessioni provvede a trasmettere all'Ufficio Contratti e direttamente al richiedente una copia dell'autorizzazione contenente le norme tecniche e la richiesta del versamento dovuto.

L'atto inviato al richiedente, corredato della prova del versamento della somma dovuta costituisce autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori. I suddetti documenti dovranno essere esibiti al personale dell'Amministrazione in servizio lungo le strade, a semplice richiesta dello stesso.

L'Ufficio Contratti provvederà poi alla liquidazione delle spese.

ARTICOLO 11

A) RILASCIO DELLE CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI SOGGETTE A REGISTRAZIONI.

Le concessioni e le autorizzazioni soggette a registrazione ai sensi di legge, sono rilasciate con atto predisposto in 4 copie dal dipendente Ufficio Contratti e sottoscritto dal Dirigente Responsabile.

Allo stesso dovranno essere allegati copia del disciplinare e delle norme tecniche e degli altri eventuali documenti (elaborati tecnici, ecc.) che l'Ufficio Concessioni riterrà opportuno allegare.

B) RILASCIO DELLE CONCESSIONI E DEGLI ATTI DI CONSENSO NON SOGGETTE A REGISTRAZIONE.

Le concessioni non soggette a registrazione e gli atti di consenso sono rilasciati con atto predisposto in 4 copie dall'Ufficio Contratti e sottoscritto dal Dirigente Responsabile.

Tali atti saranno comunque soggetti all'imposta di bollo prevista dalle vigenti disposizioni di legge ed al pagamento dei diritti di Segreteria eventualmente dovuti.

Allo stesso dovranno essere allegati copia del disciplinare e delle norme tecniche e gli altri eventuali documenti (elaborati tecnici, ecc.) che l'Ufficio Concessioni riterrà opportuno allegare.

C) RILASCIO AUTORIZZAZIONI E NULLA OSTA

Le autorizzazioni ed i nulla osta sono rilasciati dal Dirigente l'Ufficio Concessioni o suo sostituto.

ARTICOLO 12

Durata delle concessioni ed autorizzazioni

Le concessioni ed autorizzazioni sono rilasciate per la durata massima di anni 20 (venti). Per i cartelli pubblicitari la durata massima è fissata in anni 3 (tre).

Le concessioni e le autorizzazioni di durata ventennale si intendono automaticamente rinnovate alla loro scadenza ove il titolare non presenti formale domanda di rinuncia. Per le altre,

qualora il titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione intenda rinnovarla, deve inoltrare apposita istanza almeno 60 giorni prima della scadenza.

Qualora la Provincia non intenda consentire il rinnovo o ritenga di stabilire nuove condizioni, ne darà tempestiva comunicazione al titolare dell'atto.

In deroga a quanto sopra citato, le concessioni ed autorizzazioni rilasciate in favore di Enti concessionari di servizi pubblici, sono rilasciate in via precaria e si intendono valide fino alla scadenza della concessione del servizio di che trattasi.

L'inosservanza delle norme contenute nel disciplinare o allegate allo stesso per l'esecuzione delle opere - oltre a rendere il titolare della concessione o autorizzazione passibile di contravvenzione ai sensi di legge - può comportare la decadenza dell'atto, fatto salvo comunque il risarcimento dei danni causati alle proprietà provinciali e di terzi e l'attivazione della procedura di rimessa in pristino dei luoghi.

ARTICOLO 13

Depositi cauzionali o polizza fidejussoria o fidejussione bancaria

Nel caso di occupazioni precedute da opere comportanti in seguito la rimessa in pristino della proprietà provinciale, in caso di possibili danni al demanio provinciale o in tutti i casi in cui ciò sia ritenuto necessario, l'Ufficio Concessioni potrà chiedere al concessionario il versamento di un deposito cauzionale in numerario, infruttifero, da costituirsi presso il Tesoriere Provinciale o polizza fidejussoria o fidejussione bancaria.

La misura del deposito cauzionale sarà stabilita dall'Ufficio Tecnico, in relazione alla natura, all'importanza e alle caratteristiche tecniche dell'opera da eseguire, nonché a garanzia del perfetto ripristino del corpo stradale manomesso dall'esecuzione dell'opera stessa.

La cauzione è vincolata all'adempimento delle condizioni imposte dalla Provincia e verrà restituita a lavori ultimati, su domanda dell'interessato, a seguito di rapporto liberatorio dell'Ufficio Tecnico.

Qualora il titolare non abbia ottemperato alle condizioni e prescrizioni stabilite, cagionando danni alle strade e pertinenze o a terzi, la Provincia, salvo l'eventuale azione giudiziaria nei confronti del contravventore e ulteriore risarcimento del maggior danno, incamera in tutto o in parte il deposito cauzionale.

ARTICOLO 14

Condizioni delle concessioni, autorizzazioni e nullaosta ed obblighi dei relativi titolari

I provvedimenti di concessione, autorizzazione e nulla osta sono in ogni caso rilasciati senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare prontamente tutti i danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati, entro i termini fissati dalla normativa tecnica allegata al provvedimento, salve e impregiudicate le eventuali sanzioni civili e penali.

L'amministrazione può imporre, in qualsiasi momento, nuove condizioni o modificare quelle esistenti.

I titolari di concessioni, autorizzazioni e nulla osta si assumono pertanto ogni responsabilità, manlevando completamente la Provincia da azioni, molestie e oneri che potessero in qualsiasi tempo e modo e per qualsiasi ragione, derivare a terzi da opere e lavori oggetto delle concessioni, autorizzazioni e nulla osta rilasciate.

È fatto obbligo ai titolari di concessioni, autorizzazioni e nulla osta di osservare, nell'esercizio delle facoltà concesse, le condizioni e le prescrizioni imposte dalla Provincia per la conservazione della strada e la sicurezza della circolazione, nonché le prescrizioni delle leggi e regolamenti vigenti in materia e quelle del presente regolamento.

L'inadempienza di tali prescrizioni e norme rende il titolare della concessione, autorizzazione e nulla osta passibile di sanzione ai sensi di legge e può comportare la

decadenza dell'atto, salvo il risarcimento degli eventuali danni causati alla proprietà stradale e l'esperimento delle procedure previste dal D. Lgs. 285/92.

E' fatto, inoltre, obbligo ai titolari di autorizzazioni lasciate per la posa lungo le strade di striscioni, locandine, stendardi e simili di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 ore successive alla conclusione dell'evento cui si riferiscono.

E' fatto obbligo ai titolari di custodire l'atto autorizzativo (o copia conforme) nel luogo dei lavori, dell'occupazione, del deposito e di esibirlo a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e del personale provinciale appositamente autorizzato.

Nel caso di sottrazione, smarrimento o distruzione dell'atto autorizzativo l'interessato e' tenuto ad informare la provincia di Imperia e chiedere il rilascio del duplicato con rimborso delle relative spese.

I titolari di concessioni, autorizzazioni o nullaosta devono provvedere, a loro cura e spese, alla manutenzione delle opere eseguite secondo le prescrizioni e sotto la sorveglianza dell'ufficio concessioni dell'ente provincia, il quale dovrà, comunque, essere informato di qualsiasi fatto o circostanza che possa interessare l'oggetto della concessione, autorizzazione o nulla osta.

Nel caso di variazioni, sistemazioni planimetriche ed altimetriche per esigenze del servizio di manutenzione della strada, il titolare di concessione, autorizzazione o nulla osta non ha diritto ad alcuna indennità per pregiudizi, incomodi o deprezzamenti arrecati alle opere da lui eseguite in dipendenza della concessione, autorizzazione o nulla osta medesima, e per esecuzione di lavori di adattamento o di sistemazione.

Inoltre deve, a proprie spese, adeguare le opere oggetto del decreto rilasciatogli alla nuova sistemazione dei luoghi e secondo le eventuali nuove prescrizioni che gli verranno indicate dagli uffici provinciali. Allargamenti o rettifiche stradali che si rendessero necessarie e la cui realizzazione limiti l'uso della concessione, autorizzazione o del nulla osta, non creano a capo del titolare delle stesse diritti od eventuali risarcimenti.

I manufatti stradali eventualmente manomessi per l'esecuzione delle opere autorizzate dovranno essere ripristinati a perfetta regola d'arte. La segnaletica orizzontale e verticale eventualmente modificata, danneggiata o rimossa dovrà essere immediatamente ripristinata a cura e spese del titolare del titolo autorizzativo. Eventuale materiale di risulta dovrà essere smaltito a norma di legge a cura e spese del titolare della concessione, autorizzazione o nulla osta.

ARTICOLO 15

Esenzione del canone

Sono esenti dal pagamento del canone le sottoelencate occupazioni:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, Consorzi di Enti Locali, Comunità Montane, Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici non commerciali (di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917), per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché, di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci;

- e) Le occupazioni o gli accessi o i passi carrabili che si rendono indispensabili in relazione a condizioni poste alle autorizzazioni rilasciate da autorità competenti in materia di sicurezza pubblica;
- f) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;
- g) gli allacci a rete di distribuzione dei pubblici servizi;
- h) le occupazioni permanenti o temporanee del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l'attività agricola nei comuni classificati montani;
- i) le occupazioni di suolo e sottosuolo con tubazioni destinate alla canalizzazione delle acque meteoriche nei fossi o corsi d'acqua idonei alla raccolta delle stesse;
- j) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- k) gli accessi carrai ad esclusivo uso agricolo e al servizio di fabbricati rurali, non residenziali utilizzati per la conduzione del fondo;
- l) gli accessi carrabili a servizio di pubblici uffici e di opere comunali di interesse pubblico e le strade comunali;
- m) tutte le altre opere la cui esenzione sia stata stabilita dalla legge;
- n) le cabine telefoniche e d'attesa passeggeri dei mezzi trasporto pubblico;
- o) i cartelli pubblicitari installati su aree private ma in vista dalla provinciale;
- p) le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- q) comportanti un canone non superiore a euro 10,32 (£. 20.000);
- r) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche al fine di promuovere manifestazioni ad iniziative a carattere politico purché l'area occupata non ecceda i dieci metri quadrati;
- s) le occupazioni di spazi sovrastanti il suolo pubblico con balconi, verande, bow windows e simili infissi di carattere stabile;
- t) le occupazioni temporanee di soprassuolo con luminarie, festoni, decorazioni, striscioni, addobbi ad uso non commerciale con o senza sostegni su suolo provinciale;
- u) le occupazioni di suolo e soprassuolo con seggiovie, funivie e simili;
- v) le occupazioni permanenti e temporanee appartenenti al patrimonio disponibile della Provincia;
- x) quanto altro ricavante dall'allegato tariffario che costituisce parte integrante al presente Regolamento;
- y) tutte le altre occupazioni la cui esclusione sia stabilita dalle disposizioni di legge in materia.

ARTICOLO 16

Variazioni di recapito, destinazione d'uso delle opere disciplinate

Eventuali variazioni di recapito dei titolari di concessioni ed autorizzazioni dovranno essere comunicate in carta semplice - ai sensi della normativa vigente - entro un termine massimo di gg. 30 (trenta) rimanendo comunque a loro carico ogni onere conseguente a tale variazione.

Le variazioni eventuali della destinazione d'uso delle opere autorizzate dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Provinciale di Imperia previa presentazione di regolare istanza corredata dai necessari elaborati tecnici richiesti dalla Divisione Concessioni.

ARTICOLO 17

Modifica, revoca, decadenza e sospensione delle concessioni ed autorizzazioni

Le concessioni e le autorizzazioni possono essere sospese, modificate o revocate a insindacabile giudizio della provincia, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela

della sicurezza stradale, con provvedimento motivato in qualsiasi tempo senza che i titolari delle stesse possano pretendere alcun indennizzo o risarcimento danni.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di dichiarare decadute le concessioni od autorizzazioni qualora il titolare si sia reso responsabile di reiterate violazioni alle norme di legge e di regolamento o delle condizioni previste nell'atto o si sia reso moroso nel pagamento delle quote dovute.

Nel relativo atto notificato all'interessato secondo le disposizioni vigenti verrà altresì indicato il termine ultimo e le modalità di intervento per la riduzione a pristino stato della proprietà stradale senza incorrere nelle sanzioni previste per la procedura d'ufficio le cui spese verranno addebitate per intero all'interessato stesso.

ARTICOLO 18

Rinuncia

Qualora il titolare di concessioni o di autorizzazioni, intenda rinunciarvi, dovrà darne comunicazione all'Amministrazione Provinciale per mezzo di lettera raccomandata, rimanendo comunque vincolato a tutte le normative ed oneri espressi nell'atto sino alla comunicazione di avvenuta revoca.

Sarà a cura e spese del rinunciatario l'esecuzione di ogni opera o manutenzione o rimessa in pristino stato della proprietà provinciale secondo le direttive dell'Amministrazione, nonché per gli accessi o i passi carrabili, degli interventi necessari a rendere l'accesso o il passo non più carrabile.

La rinuncia non dà diritto alla restituzione di canoni pagati in anticipo e non esime il contribuente dal pagamento del canone relativo all'anno di riferimento della richiesta.

La revoca della concessione di cui al presente articolo è disposta sulla base delle risultanze di rapporto dell'ufficio concessioni, previo accertamento da parte del dipendente Corpo di Polizia Provinciale con comunicazione non oltre 90 gg. dalla richiesta.

ARTICOLO 19

Voltura

In caso di trasferimento a qualunque titolo del bene oggetto della concessione/autorizzazione, il dante causa o il subentrante devono renderne edotta la Provincia inviando la documentazione comprovante il passaggio del possesso nonché la istanza di voltura ovvero la dichiarazione di rinuncia.

Il provvedimento di voltura, in caso di modifica delle opere già assentite, è adottato secondo la procedura di rilascio di nuove concessioni o autorizzazioni (vedere allegato 2, punto A/1).

In caso di mantenimento delle opere già assentite, il provvedimento è adottato previo pagamento delle spese di istruttoria (tariffa allegato 2, punto A/2/A) eccezione fatta per il caso del trasferimento per successione "mortis causa" del concessionario; nel caso in cui, a giudizio dell'ufficio concessioni, l'atto già assentito fosse carente nella documentazione grafico progettuale il richiedente è tenuto ad integrare detta documentazione.

Il subentrante, relativamente alle occupazioni a carattere permanente, è tenuto al versamento del canone a decorrere dall'anno successivo, sempreché la voltura non venga perfezionata in data antecedente a quella prevista dall'art. 28, c.2, per il pagamento.

ARTICOLO 20**Sicurezza e tutela del patrimonio stradale**

L'ufficio concessioni stabilirà caso per caso le eventuali prescrizioni particolari necessarie per assicurare la salvaguardia della sicurezza stradale, la tutela del patrimonio stradale e imponendo criteri che l'esperienza consiglierà come opportuni e necessari.

ARTICOLO 21**Esecuzione e manutenzione dei lavori**

L'esecuzione delle opere o dei lavori oggetto della concessione e/o autorizzazione deve avvenire nel pieno e completo rispetto delle prescrizioni e condizioni fissate nell'atto autorizzativo e nella normativa tecnica allegata, nonché nell'osservanza di quanto prescritto dalle leggi e regolamenti vigenti in materia e del presente regolamento.

Durante l'esecuzione delle opere e dei lavori deve essere arrecato il minimo disturbo al transito e i titolari degli atti di concessione/autorizzazione devono adottare e predisporre in proprio, in ogni circostanza e tempo, tutte le provvidenze, cautele e segnalazioni previste dalle leggi vigenti, nonché quelle imposte dalla provincia e atte a garantire la normale continuità e sicurezza della circolazione stradale, restandone responsabili.

Le opere e i lavori devono essere eseguiti nel termine previsto nel disciplinare e/o nella normativa tecnica allegata e nelle convenzioni speciali sottoscritte dalle parti.

In prossimità della testata di ogni cantiere della durata superiore a sette giorni lavorativi deve essere apposto, a cura e spese del concessionario, apposito pannello recante le seguenti disposizioni:

- A) estremi del titolo autorizzativo rilasciato dall'ente competente ai sensi dell'art. 26 del codice della strada;
- B) denominazione della ditta titolare del titolo autorizzativo e dell'impresa esecutrice dei lavori;
- C) inizio e termine previsto dei lavori;
- D) recapito e numero telefonico del responsabile del cantiere.

In caso di comprovata necessità, l'interessato può chiedere una proroga al termine fissato.

L'esecuzione dei lavori è sottoposta al controllo degli uffici provinciali ai cui incaricati deve essere consentito il libero accesso alla proprietà sulla quale i lavori stessi sono in corso.

In caso di inadempienza si procederà all'eventuale applicazione dei provvedimenti sanzionatori da adottarsi a norma di legge e di regolamento.

Al termine dei lavori assentiti il titolare dell'atto autorizzativo è tenuto all'immediato ripristino, a proprie spese, della segnaletica orizzontale e verticale eventualmente modificata, danneggiata o rimossa durante l'esecuzione dei lavori stessi.

Il titolare della concessione/autorizzazione, deve sempre curare la perfetta manutenzione delle opere oggetto dei relativi atti autorizzativi. Tale manutenzione è sempre a carico del concessionario il quale sarà tenuto ad eseguirla seguendo le istruzioni e direttive che l'ufficio concessioni eventualmente impartirà nell'interesse del transito stradale e della proprietà provinciale.

Eventuali inadempienze, oltre a rendere il titolare della concessione e/o autorizzazione passibile di contestazione ai sensi di legge, da facoltà alla provincia di adottare i provvedimenti previsti dalle norme di legge e regolamento, quali la procedura per l'esecuzione d'ufficio con addebito delle spese a carico dei soggetti obbligati, la revoca dell'atto con l'obbligo per il titolare della riduzione in pristino stato dei luoghi prevista dalle vigenti disposizioni e salvo sempre il risarcimento dei danni causati alle strade provinciali.

ARTICOLO 22**Sanzioni amministrative**

Le infrazioni alle disposizioni di cui al presente regolamento, nonché la mancata osservanza delle disposizioni cui gli atti di rilascio sono subordinati, sono punite con le sanzioni amministrative del D.L.vo 30 aprile 1992 n°285 e successive modificazioni, oltre alle sanzioni accessorie previste dalle norme medesime, nonché alle altre sanzioni stabilite con provvedimenti amministrativi in attuazione del presente regolamento.

**NORME PARTICOLARI
DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI CANONE CONCESSORIO**

ARTICOLO 23**Soggetti attivi e passivi e oggetto del canone**

Il canone è dovuto alla provincia dal titolare dell'atto di concessione/autorizzazione o di nulla osta o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche se abusivo.

Salvo i casi di esenzione previsti dalla legge, sono soggette al pagamento del canone le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade e loro pertinenze quali scarpate, opere d'arte, piazzali, ecc. nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della provincia, le occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico medesimo, nonché le occupazioni realizzate sui tratti di aree private sulle quali risulta costituita nei modi e nei termini di legge la servitù di pubblico passaggio.

Le occupazioni realizzate su tratti di strade provinciali che attraversano centri abitati con popolazioni superiori a 10.000 abitanti, sono soggette all'imposizione da parte dei comuni competenti per territorio.

ARTICOLO 24**Occupazione permanenti e temporanee**

Ai fini del calcolo del canone, le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee:

- sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione e/o autorizzazione aventi, comunque, durata non inferiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma, non suscettibile di frazionamento, ancorché l'occupazione abbia inizio o termini nel corso dell'anno;
- sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
per le occupazioni temporanee il canone è graduato in rapporto alla durata dell'applicazione complessiva e si applica in relazione alle ore di effettiva occupazione in base a misure giornaliere di tariffa.

ARTICOLO 25**Aumenti o riduzioni di tariffa**

Per le occupazioni temporanee di durata superiore a 15 giorni la tariffa e' ridotta del 30% fino al 30'esimo giorno; oltre il trentesimo giorno di occupazione si applica una tariffa ridotta del 50% calcolata sulla base della tariffa ordinaria.

Tutte le riduzioni previste dal presente regolamento sono tra di loro cumulabili.

ARTICOLO 26**Criteria di graduazione e di determinazione del canone**

Il canone e' graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: a tale effetto le strade provinciali, gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificate in tre categorie in rapporto alla loro importanza, come da allegato elenco.

Il canone si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari con arrotondamento all'unita' superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo al pagamento del canone delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

Non è dovuto il pagamento del canone per importi uguali o inferiore ad € 10,32.

ARTICOLO 27**Misura dell'area e spazio occupati**

Per l'occupazione di soprassuolo e sottosuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere (quali camerette, pozzetti, cabine, ecc.) e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, il pagamento del canone e' determinato nella misura del 20% dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa di cui al D. l.gs 15.12.1997 n° 446 (modificato dall'articolo 18 della legge 23.12.1999 n° 488 – legge finanziaria 2000) art.63, comma 2, lettera f), numero 1), per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale.

Per le occupazioni di suolo pubblico provinciale realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi o di servizi di pubblico interesse il canone non si applica.

Per le occupazioni di suolo pubblico provinciale realizzate da privati non erogatori di pubblici servizi mediante attraversamento con tubazioni per la parte di strada provinciale effettivamente occupata il pagamento del canone è riferito a metri lineari.

Qualora la provincia provveda alla costruzione di collettori cunicoli o gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti ha diritto di imporre ai soggetti beneficiari, oltre al canone, un contributo una volta tanto che non può' superare complessivamente nel massimo il 50% delle spese occorse.

Per i passi e gli accessi carrabili di qualsiasi natura e tipologia realizzati sulle strade di categoria "A" il canone e' determinato in relazione alla effettiva larghezza, misurata sul fronte strada, espressa in metri lineari o frazioni.

Per i passi carrabili realizzati sulle strade di categoria "B", "C" che scontano in relazione alla servitù derivante sul bene demaniale una prima quota di canone con riferimento alla loro larghezza, la superficie occupata da sottoporre al pagamento del canone si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte strada, per la profondità del manufatto oggetto di modificazione.

Per gli accessi pedonali realizzati senza occupazione di spazi ed aree pubbliche il canone non si applica.

Nell'ipotesi di passi carrabili costruiti direttamente dalla Provincia, senza il previo consenso del proprietario dell'immobile cui l'accesso afferisce, il canone è determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a mq. 9.

Eventuale superficie eccedente e' calcolata in ragione del 10%.

Se tali passi risultano di fatto non utilizzati o non utilizzabili dagli aventi titolo, e' ridotta al 10%.

Per l'occupazione di suolo e soprassuolo con edicole, chioschi, ponteggi, tende nonché per l'occupazione con distributori di tabacchi, la superficie occupata si misura mediante proiezione orizzontale del massimo ingombro.

Per l'occupazione del suolo con tavoli da caffè e simili, fiere, manifestazioni, ecc., la superficie occupata è quella effettivamente tenuta a disposizione.

Per l'occupazione di soprassuolo con gru a torre (uso cantiere) la superficie occupata e' determinata dalla proiezione a terra del braccio della gru stessa sul suolo pubblico provinciale per la lunghezza maggiore.

Per i cartelli pubblicitari, con o senza sostegni su area provinciale, l'area da considerare è quella corrispondente alla proiezione orizzontale sul suolo.

ARTICOLO 28

Versamento del canone

Il versamento del canone dovuto per l'intero anno del rilascio deve essere effettuato contestualmente al perfezionamento, da parte dell'Ufficio Contratti, dell'atto di concessione.

Per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione, il versamento del canone stesso deve essere effettuato entro il mese di marzo, salvo eventuali proroghe.

Per le occupazioni temporanee il pagamento del canone deve essere effettuato in concomitanza alla presentazione dell'istanza.

ARTICOLO 29

Rimborsi e riscossione

I concessionari possono richiedere, con apposita istanza alla provincia, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento.

Non si procede al rimborso di importi uguali o inferiori ad € 10,32.

E' comunque consentito al concessionario chiedere la rideterminazione del canone dovuto, previo contraddittorio, mediante la stipulazione di un verbale di accertamento con contestuale adesione; il verbale di accertamento che attesti la riduzione del canone è vincolante per la Provincia subordinatamente alla sua approvazione con determinazione dirigenziale, oggetto di eventuale ricorso ai sensi di legge.

ARTICOLO 30

Sanzioni

Ferme restando le sanzioni previste dal D.Lgs. 30.4.1992 n. 285, elevate dal personale di vigilanza, l'Amministrazione prevede:

a) in caso di occupazione abusiva, l'applicazione, a norma dell'art. 63, comma 2, lettera g e g-bis del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e s.m.i., di:

- a. un'indennità pari al canone maggiorato del 50%, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- b. una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio dell'indennità di cui al punto 1;
- c. gli interessi moratori in ragione del tasso di interesse legale in vigore calcolati su base giornaliera;

In caso di spontanea denuncia, sempre che non sia già stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento da parte dei soggetti preposti al controllo, l'indennità viene determinata nell'importo del canone maggiorato del 10% e la sanzione amministrativa pecuniaria viene quantificata nel minimo di legge, ferma restando l'applicazione degli interessi moratori come sopra determinati.

- a) In caso di accertamento da parte dell'Amministrazione o altro soggetto incaricato dalla stessa, il concessionario potrà aderire, entro 60 giorni dalla notifica dell'atto di contestazione, alla "definizione agevolata della penale", usufruendo dell'applicazione dell'indennità pari al canone maggiorato del 30% e della sanzione amministrativa pecuniaria pari al minimo di legge, ferma restando l'applicazione degli interessi moratori come sopra determinati;
- b) in caso di ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di canone si applicano gli interessi moratori in ragione del tasso di interesse legale in vigore, calcolati su base giornaliera;
- c) in caso di omesso o parziale versamento (mancato pagamento entro 1 anno dal termine fissato) è dovuta, oltre agli interessi moratori applicati come sopra, una maggiorazione del 30% del canone dovuto.

ARTICOLO 30 bis

Termini di retroattività

Le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione - concessione - nulla osta o revocate o venute a scadenza o non rinnovate, sono considerate abusive. In tale ipotesi, sia che l'accertamento derivi da attività dell'ufficio o da autodenuncia dell'utente, la Provincia, ove si ravvisino le condizioni, provvederà ad istruire le previste procedure per recuperare i canoni fino ai cinque anni precedenti.

ARTICOLO 30 ter

Affidamento da parte della Provincia del servizio di accertamento e riscossione del canone

Ove la Provincia lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico o funzionale, potrà affidare in concessione il servizio di accertamento e riscossione del canone a terzi secondo le modalità indicate dall'art. 52 comma 5 lettere b) e c) del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 e s.m.i.

ARTICOLO 30 quater**Riscossione coattiva, procedure di sgravio delle riscossioni e rateizzazione**

In caso di omesso, tardivo o parziale pagamento del canone, l'Ufficio provvede a notificare, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al titolare della concessione/autorizzazione apposita diffida ad adempiere, assegnando il termine di 60 gg. dall'avvenuta ricezione per provvedere al versamento di quanto dovuto a titolo di canone, interessi moratori e maggiorazioni, secondo quanto previsto dall'art. 30, nonché le spese postali a titolo di rimborso.

In caso di decorrenza infruttuosa del termine di cui al comma precedente, si procederà alla riscossione coattiva, ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 26.02.1999 e s.m.i..

Il concessionario può chiedere, con istanza da inoltrare in carta libera all'Amministrazione Provinciale, lo sgravio dell'importo richiesto, qualora sia in grado di dimostrare con idonea documentazione di aver provveduto al versamento di quanto dovuto.

L'Ufficio preposto alla riscossione, valutata la documentazione prodotta dall'interessato, procede ad emettere apposito provvedimento di sgravio.

Il provvedimento dovrà essere notificato a mezzo raccomandata ricevuta di ritorno sia all'interessato e sia, eventualmente, all'agente della riscossione.

Il concessionario può inviare istanza, in carta libera, al fine di ottenere la rateizzazione delle somme dovute nel numero massimo di rate mensili consentito dalla legge.

Le rate scadono l'ultimo giorno del mese.

Sulle somme rateizzate si applicano gli interessi legali al tasso vigente in quel momento.

Il provvedimento di concessione della rateizzazione o del diniego dello stesso dovrà essere trasmesso all'interessato, con raccomandata ricevuta di ritorno, entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza.

Il mancato pagamento entro i termini previsti nel piano di rateizzazione anche di una sola rata, determina la decadenza del beneficio e obbliga il debitore al pagamento, entro 15 giorni dall'ultima scadenza non onorata, dell'intero debito residuo.

ARTICOLO 31**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore una volta divenuto esecutivo ai sensi di legge.

ARTICOLO 32**Norma attuativa**

I valori monetari indicati nel presente regolamento e nelle tariffe allegate possono essere modificati secondo l'andamento rilevato dall'ISTAT per "i prezzi al consumo" mediante determinazione del Dirigente del Settore Finanziario.

ARTICOLO 33

Rinvio

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si intendono applicabili le norme contenute nel D.Lgs. n° 285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni e relativo regolamento di esecuzione e attuazione approvato con D.P.R. n° 495/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre vigenti norme di legge in materia.

ARTICOLO 34

Abrogazione norme esistenti

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le precedenti norme stabilite dalla Provincia in materia di concessioni e di autorizzazioni.

"TABELLA A"

DEPOSITO DEI VERSAMENTI DOVUTI PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI PER OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Per le occupazioni sulle SS.PP. di Categoria A, il deposito viene determinato nell'ammontare, salvo conguaglio, diEuro 215.00
in relazione alle seguenti componenti:

- spese di istruttoria tecnica e sopralluogo Euro 150.00
- istruttoria amministrativa, diritti di segreteria, spese postali e bollo spesa minima Euro 62.00
- deposito cauzionale o fidejussione da determinarsi di volta in volta da parte dell'ufficio concessioni in relazione alla tipologia dell'intervento

Per le occupazioni sulle SS.PP. di Categoria B e C Il deposito viene determinato nell'ammontare, salvo conguaglio, di Euro 130.00
in relazione alle seguenti componenti:

- spese di istruttoria tecnica, sopralluogo Euro 45.00
- istruttoria amministrativa, diritti di segreteria, spese postali e bollo spesa minima Euro 62.00
- deposito cauzionale o fidejussione da determinarsi di volta in volta da parte dell'ufficio concessioni in relazione alla tipologia dell'intervento

DEPOSITO DEI VERSAMENTI DOVUTI PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI INERENTI INTERVENTI IN FREGIO A SPAZI ED AREE PUBBLICHE OD OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Per gli interventi realizzati lungo le SS.PP. di Categoria A il deposito viene determinato nell'ammontare di Euro 170.00
in relazione alle seguenti componenti:

- spese di istruttoria tecnica e sopralluogo Euro 150.00
- istruttoria amministrativa, diritti di segreteria e spese postaliEuro 20.00

Per gli interventi realizzati lungo le SS.PP. di Categoria B e C Il deposito viene determinato nell'ammontare di Euro 65.00
in relazione alle seguenti componenti:

- spese di istruttoria tecnica e sopralluogo Euro 45.00
- istruttoria amministrativa, diritti di segreteria, spese postali Euro 20.00

DEPOSITO DEI VERSAMENTI DOVUTI PER IL RILASCIO DI NULLA OSTA

Interventi realizzati all'interno dei centri abitati su SS.PP. di Categoria A

- spese di istruttoria tecnica e sopralluogo Euro 150.00

Interventi realizzati all'interno dei centri abitati su SS.PP. di Categoria B e C

- spese di istruttoria tecnica e sopralluogo Euro 45.00

Appendice 1

Strada provinciale	categoria
EX SS.n° 1 AURELIA	A
EX SS.n° 453 "della Valle Arroscia"	B
EX SS.n° 548 "della Valle Argentina"	B
1. MONESI	C
2. S. BERNARDO DI MENDATICA-COLLE DEL GAREZZO	C
3. COSIO D'ARROSCIA-MENDATICA-ACQUETICO	C
4. MONTEGROSSO PIAN LATTE	C
5. PORNASSIO	C
6. ARMO	C
7. PIEVE DI TECO-MUZIO	C
8. PIEVE DI TECO-LOVEGNO	C
9. VESSALICO-SIGLIOLI	C
10. VESSALICO-LENZARI	C
11. BORGHETTO D'ARROSCIA-UBAGHETTA	C
12. BORGHETTO D'ARROSCIA-GAZZO	C
13. BORGHETTO D'ARROSCIA-GAVENOLA	C
14. AQUILA D'ARROSCIA	C
15. AQUILA D'ARROSCIA-LEVERONE	C
16. COSTA BACELEGA	C
17. REZZO-MOLINI DI TRIORA	C
18. REZZO-CENOVA	C
19. CASE CASTELLARO-S. BERNARDO DI CONIO	C
20. S.P. n. 95-CALDERARA	C
21. S.S. n. 548-CARPASIO-S.BERNARDO DI CONIO ...	C
21. BIS CARPENOSA	C
22. COLLE S. BARTOLOMEO-CARTARI	C
23. CESIO-PASSO DEL GINESTRO	C
24. S.S. n. 28-BORGOMARO-COLLE D'OGGIA	C
25. VILLE S. PIETRO-CONIO	C
26. BORGOMARO-AURIGO-POGGIALTO	C
27. CANDEASCO	C
28. CARAVONICA	C
29. CHIUSANICO	C
30. LUCINASCO	C
31. SAROLA-OLIVASTRI	C
32. VILLA VIANI	C
33. BESTAGNO	C
34. S. BARTOLOMEO-VILLA FARALDI	B
34. VILLA FARALDI-TOVO	C
35. VILLA FARALDI-DEGLIO	C
36. DIANO MARINA-DIANO S. PIETRO-D. RONCAGLI	B
37. DIANO ARENTINO	B
38. DIANO BORELLO	C
39. PRELA'	B
40. BIVIO BASTERA-VASIA	B
40. VASIA-CANETO-PRAELO-CASE CARLI	C
41. IMPERIA-PIANI-DOLCEDO	B
42. DOLCEDO-LECCHIORE	C
43. BELLISSIMI-TRINCHERI-S. BRIGIDA	C

44. CIVEZZA	B
45. PIETRABRUNA	B
46. BOSCOMARE	C
47. CIPRESSA	B
48. LINGUEGLIETTA	B
49. TERZORIO	B
50. POMPEIANA	B
51. CASTELLARO	B
52. MOLINI DI TRIORA-TRIORA-CETTA	C
53. VALLE ARGENTINA-CORTE	C
54. VALLE OXENTINA	C
55. POGGIO-BAJARDO	B
56. S. ROMOLO-BAJARDO	C
57. BORDIGHERA-SEBORGA	B
57. SEBORGA-NEGI	C
58. VALLEBONA	B
59. PERINALDO	B
60. S. BIAGIO DELLA CIMA	B
61. PERINALDO-S. ROMOLO	C
62. PERINALDO-APRICALI	C
63. ISOLABONA-APRICALI-BAJARDO	C
64. VALLE NERVIA	B
65. PIGNA-MOLINI DI TRIORA	C
66. PIGNA-BUGGIO	C
67. CARMO LANGAN-MELOSA	C
68. ROCCHETTA NERVINA	B
69. PIGNA-LA COLLA-CIAIXE	C
69. CAMPOROSSO-CIAIXE	B
70. PONTE RAGGIO-LA COLLA	C
71. S.S. n. 20-CIAIXE	C
72. S.S. n. 20-COLLABASSA	C
73. OLIVETTA S. MICHELE	C
74. MENDATICA-S. BERNARDO DI MENDATICA	C
75. FASCIA D'UBAGA-MONTE CEPPO	C
76. COLLE DELLA MELOSA-GALLERIA DEL GAREZZO	C
77. S.S. n. 1 (Via Aurelia)-AREGAI-CIPRESSA	B
78. STRADA INTERPROVINCIALE DI VALLE ARROSCIA	C
79. CIVEZZA-S. BRIGIDA	C
80. OSPEDALETTI-COLDIRODI	B
81. LORETO-VERDEGGIA-REALDO	C
82. PONTEDASSIO-DIANO ARENTINO	C
83. BORGHETTO D'ARROSCIA-UBAGA-MONTECALVO	C
84. NIRASCA	C
85. TROVASTA	C
86. OTTANO	C
87. BAJARDO-BERZI	C
88. MONESI-RIO BAVERA	C
89. TRIORA-PASSO GUARDIA	C
90. DIANO BORELLO-DIANO RONCAGLI	C
91. GAVENOLA-GAZZO	C
92. S.S. n. 20 -VERRANDI-S.P. N. 69 LA COLLA	C
93. PANTASINA-COLLE D'OGGIA	C
94. SUSENEO-S. MARTINO	C
95. DEL COLLE S. BARTOLOMEO	C

96. POGGI-CIVEZZA	C
97. RIO GIARELLO-COSTA VENTOSA DA RIO BAVERA ALLA S.P. N. 1 DI MONESI	C